IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. VII - Luglio 1929

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. S. C. dei Sacramenti. Istruzione circa il matrimonio, p. 193. Moduli e Annotazioni, p. 205 - S. C. del Concilio. Istruzione su la gestione dei beni beneficiari ed ecclesiastici, p. 211. — RECENSIONI, p. 224.

ATTI DELLA SANTA SEDE[1]

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Ai rev.mi Ordinari d'Italia, e per essi ai parroci, circa l'esecuzione dell'articolo 34 del Concordato stipulato l'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, relativo alla celebrazione del matrimonio agli effetti civili, secondo pure il disposto della legge 27 maggio 1929, n. 847, sul matrimonio.

Istruzione. — Il Concordato felicemente stipulato l'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede ed il Governo d'Italia, nell'articolo 34, stabilisce che lo Stato italiano riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili (2).

In esecuzione di tale convenzione lo Stato italiano, con legge del 27 maggio 1929, n. 847, ha dato le necessarie disposizioni al riguardo (3).

Questa Sacra Congregazione, in conformità agli augusti voleri del Santo Padre, ad essa comunicati con dispaccio della Segreteria di Stato in data 8 marzo 1929, dirige ai rev.mi Ordinari e parroci d'Italia la presente *Istruzione* per l'esatta applicazione del citato articolo 34 del Concordato, tenuto presente il testo della suddetta legge, principalmente nello spirito che la informa.

Per intelligenza e norma degli stessi rev.mi Ordinari, si premette che con la citata legge, nel capo I, *Modificazioni al titolo V del libro I del Codice civile*, non si è voluto legiferare sul matrimonio religioso

(1) L'importanza delle istruzioni in esecuzione del Concordato, e la loro imminenza per l'andata in vigore (8 agosto prossimo) ci costringe a dedicar loro l'intero fascicolo, aggiungendovi solo brevi annotazioni pratiche, segnatamente per la prima.

(2) È riprodotto come allegato I in calce all'*Istruzione*.

(3) Forma l'allegato II dell'*Istruzione*.

(al quale sono attribuiti gli effetti civili) che, come tale, è solo disciplinato dal diritto canonico, ma sul così detto matrimonio civile, al quale lo Stato non ha rinunziato, pur accostandosi ed anche uniformandosi, in materia d'impedimenti, al Codice di diritto canonico.

Inoltre a facilitare il compito dei rev.mi Ordinari e a rendere uniformi in tutte le parrocchie d'Italia le pratiche riguardanti la celebrazione del matrimonio disciplinato dal diritto canonico e le relazioni tra i parroci e gli ufficiali dello stato civile, alla presente *Istruzione* si unisce il formulario del quale le Curie e i parroci dovranno diligentemente far uso nell'applicazione delle nuove norme che regolano l'istituto matrimoniale in Italia (1).

Capo I. — *Dell'obbligo per gli sposi cattolici di celebrare il solo matrimonio religioso.* – 1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio, sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso, dal quale si ottengono gli effetti civili, non essendovi alcuna ragione, scusa o pretesto di ometterlo, attese le cautele di cui la Chiesa l'ha circondato, per renderlo in tutto atto a conseguire il suo scopo religioso e sociale.

2. Qualora gli sposi cattolici osassero contrarre civilmente, sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso, saranno trattati come pubblici peccatori e il parroco si regolerà a norma del canone 1066 (2).

(1) Sono sedici moduli, così contraddistinti: *Mod. I.* Esame dei contraenti. – *Mod. II.* Esame per la prova di stato libero dei fidanzati. – *Mod. III.* Domande da farsi separatamente ai genitori di quello dei futuri sposi che sia minore di età (can. 1034). – *Mod. IV.* Per il giuramento suppletorio. – *Mod. V.* Promessa di matrimonio unilaterale oppure bilaterale, cioè sponsalizia. – *Mod. VI.* Permesso da rilasciarsi dalla Curia vescovile al parroco della sposa – *Mod. VII.* Permesso da rilasciarsi dalla Curia vescovile al parroco dello sposo, quando la sposa appartenga ad altra parrocchia della diocesi. – *Mod. VIII.* Pubblicazioni canoniche da leggersi in chiesa. – *Mod. IX.* Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale. – *Mod. X.* Richiesta di pubblicazioni da farsi in altre parrocchie. – *Mod. XI.* Dichiarazione del parroco circa le effettuate pubblicazioni. – *Mod. XII.* Eventuale domanda di dispensa da una o più pubblicazioni. – *Mod. XIII. a*) Licenza per altro parroco (can. 1097); *b*) Delega per un sacerdote, nei limiti della propria parrocchia (can. 1096). – *Mod. XIV.* Spiegazione e lettura degli articoli 130–132 del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. – *Mod. XV.* Atto di matrimonio da trasmettersi dal parroco all'ufficiale di stato civile. – *Mod. XVI.* Comunicazione all'ufficiale di stato civile.

Di essi, per brevità, riproduciamo a pag. 205, seg. soltanto il XIV e il XV.

(2) Il pubblico peccatore: *a*) se si accosta alla sacra Mensa deve essere respinto, finchè non abbia soddisfatto pubblicamente allo scandalo dato (can. 855); *b*) se viene a morire, senza pentirsi del suo stato, gli si deve negare la sepoltura ecclesiastica (can. 1240); *c*) non può ammettersi, neppure validamente, nelle associazioni

Capo II. — *Delle pubblicazioni matrimoniali.* – 3. La richiesta delle pubblicazioni nella casa comunale, oltrechè dalle persone indicate dall'articolo 73 del Codice civile, deve farsi in iscritto anche dal parroco proprio al quale spetta la celebrazione del matrimonio, a norma del canone 1023, § 1° (art. 6, cpv. 2° della legge 27 maggio 1929, n. 847).

Nel caso che il parroco sia impedito, la richiesta verrà fatta da chi legittimamente lo sostituisce all'effetto della celebrazione del matrimonio.

4. Il parroco, peraltro, non richiederà, d'ordinario, le dette pubblicazioni, se prima non abbia adempiuto le altre prescrizioni del diritto, riguardanti lo stato libero degli sposi, la dispensa da eventuali impedimenti, la libertà di consenso, l'istruzione religiosa dei medesimi, i loro documenti di battesimo e di cresima, il permesso della Curia nei luoghi dove vige l'obbligo di tale permesso e nei casi in cui questo permesso è richiesto dal diritto o dalla presente istruzione.

5. Il parroco spiegherà agli interessati, che essi non devono chiedere le pubblicazioni da farsi nella casa comunale prima che siano state compiute le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio, avvertendoli che senza la sua richiesta, la loro non avrebbe effetto (legge cit., art. 6, cpv. 2°).

6. Per ciò che riguarda la durata delle pubblicazioni, se esse saranno fatte a viva voce dal parroco, dureranno ordinariamente quindici giorni (can. 1024).

È opportuno però che gli Ordinari, avvalendosi della facoltà loro concessa dal canone 1025, permettano ai parroci, dove ciò consiglino circostanze di luogo e di persone, di fare le pubblicazioni per affissione all'ingresso della chiesa, nel qual caso queste dureranno otto giorni con l'inclusione di due feste di precetto.

A norma del canone 1030, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, se non interviene una grave causa, si faranno trascorrere tre giorni dall'ultima pubblicazione, ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

7. Sotto il nome di parroco, qui e nelle seguenti disposizioni, s'intende qualunque sacerdote che eserciti la cura d'anime con giurisdizione

cattoliche (can. 693, § 1); *d*) quando venga per sposarsi in chiesa, gli si deve prima imporre di accedere alla confessione, se ricusasse bisognerà chiedere il permesso all'Ordinario (can. 1066). Si osserverà che questa *definitiva* disposizione su la materia, apparisce più mite di quella che rilevammo a pag. 183, nota: « dichiarando fuori della comunione dei fedeli quelli dei suoi membri che volessero negligere o preterire il matrimonio religioso preferendo il solo civile »; checchè sia ci pare certo che questa parole debbano interpretarsi unicamente a norma del testo presente. Si osservi anche la difficoltà o intralcio che può nascere in questo caso giusta l'articolo 18 di questa stessa *Istruzione*.

parrocchiale (can. 451, § 2), non esclusi i cappellani militari, i quali hanno giurisdizione parrocchiale, non territoriale, ma personale, regolata dai rispettivi decreti.

Tanto l'Ordinario del luogo, quanto l'Ordinario militare possono in qualche caso avocare a sè l'esercizio delle suddette facoltà.

8. La domanda, come pure l'atto di pubblicazione, indicheranno:

1° il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita, il domicilio degli sposi;

2° se sono maggiori o minori di età;

3° il nome, il cognome, la professione e il domicilio dei genitori.

9. Le pubblicazioni saranno fatte dal parroco proprio, a norma del canone 1023 § 1.

10. A giudizio dell'Ordinario (can. 1023, § 2) le pubblicazioni canoniche potranno farsi in diverse parrocchie, quando uno o entrambi gli sposi, dopo la pubertà, sian vissuti almeno sei mesi in altra parrocchia.

Il parroco proprio farà la richiesta delle pubblicazioni al solo ufficiale di stato civile del luogo della sua parrocchia.

11. Se il matrimonio si dovrà celebrare all'estero tra due italiani o tra un italiano ed uno straniero, le pubblicazioni si faranno tanto nella parrocchia dell'attuale domicilio o quasi domicilio, quanto nella propria parrocchia in Italia.

Se uno o entrambi gli sposi non abbiano più il domicilio in Italia le pubblicazioni si faranno nella parrocchia di origine o altrove, a giudizio dell'Ordinario, a norma del canone 1023, § 2 sopra ricordato.

12. Nelle pubblicazioni si farà espressa menzione:

1° se gli sposi, legati da qualche impedimento canonico, abbiano chiesta ed ottenuta la necessaria dispensa dalla competente autorità ecclesiastica;

2° se siano intervenuti o una sentenza di nullità di matrimonio o una dispensa da matrimonio rato e non consumato o altri provvedimenti resi esecutivi;

3° se, non ostante l'opposizione o le non concordanti disposizioni di legge, sia stata concessa dall'Ordinario la debita autorizzazione per celebrare il matrimonio.

13. Qualora si dimandi la dispensa dalle pubblicazioni ecclesiastiche, o la dispensa sia concessa dal diritto canonico (can. 1026-1028), uguale domanda deve essere fatta alla competente autorità civile per il tramite dell'ufficiale dello stato civile.

Nel caso che la dispensa civile non sia accordata o si preveda che il disbrigo della pratica occuperà lungo tempo, il parroco, sentito l'Ordinario, potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Avvenuto il matrimonio, il parroco non indugi, a norma del num. 30 della presente *Istruzione*, a denunziarlo all'ufficiale dello stato civile.

Sappiano i rev.mi Ordinari che opportune istruzioni saranno date dalla competente autorità civile superiore, affinchè nei casi predetti di dispensa canonica si faccia luogo nel più breve tempo possibile alla concessione della dispensa civile. Di conseguenza i rev.mi Ordinari non permetteranno la celebrazione del matrimonio, se non nell'urgenza di gravi cause.

14. Potrà l'Ordinario, per giusta ragione, dispensare da una delle tre pubblicazioni orali, visto che con ciò resta integro il diritto delle pubblicazioni nella casa comunale, eguagliandosi ordinariamente riguardo alla durata del tempo in questo caso le pubblicazioni canoniche e le civili.

La dispensa da una delle pubblicazioni civili è accordata dal Procuratore del Re, da entrambe dal Procuratore generale del Re.

15. Gli Ordinari, anche in ossequio all'articolo 34 del Concordato, non concederanno dispensa, specialmente totale, dalle pubblicazioni, se non per motivi assai gravi ed urgenti.

16. Quando il parroco riceve dall'ufficiale dello stato civile comunicazione di opposizioni notificate o d'esistenza d'impedimento (legge, art. 7) egli ne informi subito l'Ordinario diocesano e non proceda alla celebrazione del matrimonio senza l'espressa autorizzazione del medesimo, salvo il caso in cui l'opposizione fosse evidentemente destituita di fondamento.

17. Se l'opposizione sarà motivata da una sentenza d'interdizione per infermità di mente (legge, art. 12, n. 3) a carico di una delle parti, non si potrà in alcun modo procedere alla celebrazione del matrimonio senza l'espressa autorizzazione dell'Ordinario.

In questo caso l'Ordinario, oltre a considerare la gravità delle conseguenze che possono derivare da tale matrimonio, tenga presente che di esso non si potrà ottenere la trascrizione agli effetti civili, salvo il prescritto del numero 38 di questa *Istruzione* e dell'articolo 14 della legge, cpv. 2°.

18. Qualora l'opposizione sia fatta a causa d'un precedente matrimonio civile – ipotesi che non dovrebbe realizzarsi in regime concordatario (cfr. nn. 1, 2) – contratto tra gli stessi sposi, il parroco procederà alla celebrazione del matrimonio, e benchè questo non possa essere trascritto agli effetti civili che già esistono, verrà denunziato egualmente all'ufficiale dello stato civile, perchè possa prenderne nota, secondo le istruzioni che saranno impartite dalle competenti autorità civili.

Qualora invece l'opposizione sia fatta a causa di un precedente matrimonio civile contratto da uno dei due sposi con altra persona, il parroco deferirà il caso all'Ordinario. Sà questi crederà di permettere il matrimonio religioso, detto matrimonio non si potrà trascrivere agli effetti civili e diventa perciò inutile ogni denunzia (art. 12, nn. 1 e 2 della legge).

19. In tutti gli altri casi di opposizione, fatta per la minore età dei contraenti, per lo stato vedovile prima del decorso di dieci mesi ecc., le ragioni dell'opposizione saranno esaminate diligentemente dall'Ordinario e il parroco non potrà procedere al matrimonio senza il giudizio del medesimo

Se il giudizio sarà favorevole alla celebrazione del matrimonio, questo produrrà gli effetti civili, non potendo l'ufficiale di stato civile negarne a suo tempo la trascrizione (legge, art. 7, cpv. 3°).

Per i minorenni, peraltro, quando anche non vi sia opposizione, il parroco si regolerà a norma del canone 1034.

20. Il parroco, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, si procurerà il certificato di cui all'articolo 7 della citata legge.

21. Se il matrimonio non venga celebrato entro sei mesi, si potranno, a giudizio dell'Ordinario, ripetere le pubblicazioni (can. 1030, § 2). Quanto alle pubblicazioni civili si procederà a norma delle leggi civili.

Capo III. — *Della celebrazione del matrimonio.* – 22. Per ciò che riguarda il tempo, il luogo, la forma canonica e liturgica della celebrazione del matrimonio, anche per gli Italo-Greci nelle parrocchie del Regno, si osservino esattamente le prescrizioni della Chiesa.

23. Se il matrimonio si celebra fuori del territorio parrocchiale, il parroco che ne dà la licenza (di cui al can. 1097, § 1, n. 3), insieme ai documenti comprovanti lo stato libero degli sposi, trasmetterà al parroco della parrocchia, dove sarà celebrato il matrimonio, anche il certificato di cui all'articolo 7 della legge.

24. L'Ordinario, il parroco o altro sacerdote legittimamente delegato, che avrà assistito al matrimonio, dopo ricevuto il consenso dei coniugi, ne spiegherà gli effetti civili, dando loro lettura, innanzi ai testimoni del matrimonio, degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, secondo il testo annesso alla presente *Istruzione* (all. III, mod. XIV).

Tale lettura si farà in chiesa prima della Messa, se questa avrà luogo. Ciò fatto, il parroco che avrà compilati in precedenza i due atti originali del matrimonio, li firmerà subito e in pari tempo vi farà apporre le altre firme richieste, avendo prima preparato quanto occorre allo scopo; se ciò non fosse possibile o conveniente, si firmerà l'atto subito dopo la predetta lettura nella sagrestia.

25. Il matrimonio celebrato secondo le leggi canoniche sarà notificato entro i cinque giorni stabiliti dalla legge al Comune. Eseguita la trascrizione, questa produce sempre gli effetti civili dal giorno della celebrazione del matrimonio.

26. L'autorizzazione per il matrimonio dei minori d'anni 21, e, delle vedove prima del decorso dei 10 mesi dalla vedovanza, è lasciata, come

si è detto sopra (n. 19) al prudente giudizio dell'Ordinario ed avrà gli effetti civili.

L'Ordinario però non accorderà il permesso ad una vedova prima del decorso dei 10 mesi, se non avrà la sufficiente certezza che rimangano esclusi quegli inconvenienti ai quali intende ovviare il legislatore.

27. Tengano presente gli Ordinari che a norma dell'articolo 7, capoverso 3°, della legge citata, l'autorità giudiziaria civile, in ordine a qualunque opposizione tendente ad ostacolare la celebrazione del matrimonio, pronunzia sentenza di non luogo a deliberare, appunto perchè tale materia è riservata al giudizio dell'autorità ecclesiastica, ad eccezione dell'opposizione fatta circa gli impedimenti di cui all'articolo 12 della legge stessa e ai numeri 17 e 18 della presente *Istruzione*.

28. Quanto agli ufficiali, ai militari assimilati, ai diplomatici e a tutti quelli ai quali è vietato il matrimonio senza speciale autorizzazione civile, potrà procedersi al matrimonio religioso soltanto se gravi ragioni di coscienza consigliassero l'Ordinario di permetterlo, ma non sarà denunziato agli effetti civili (cfr. *Istruzione* della Sacra Congregazione dei Sacramenti, 2 aprile 1909).

Ciò va detto anche per le vedove pensionate e in particolare per le vedove di guerra (cfr. però *Istruzione* della Sacra Congregazione dei Sacramenti: 20 giugno 1919, 10 giugno 1922 e 25 gennaio 1927).

Quando in tali casi sia permesso il matrimonio religioso, questo, cessato l'impedimento che si opponeva alla trascrizione, sarà denunziato all'ufficiale dello stato civile per i relativi effetti, ad istanza di chiunque vi abbia interesse (legge, art. 14).

Nel permettere tali matrimoni i r.mi Ordinari procederanno con molta circospezione, potendosi verificare degli inconvenienti non lievi.

CAPO IV. — *Notificazione del matrimonio all'ufficiale di stato civile.* — 29. A norma del numero 24, il parroco redigerà l'atto di matrimonio in lingua italiana ed in doppio originale che sarà firmato dagli sposi, a meno che non sappiano o non possano scrivere e dai testimoni che dovranno essere in grado d'apporre all'atto il loro nome e cognone e dallo stesso parroco. Uno dei predetti atti sarà compilato sopra il libro parrocchiale e l'altro in foglio volante per l'ufficio di stato civile.

Se il matrimonio viene celebrato fuori della chiesa parrocchiale da un sacerdote delegato, il celebrante ne redigerà i due atti originali in due fogli volanti da rimettersi al parroco, il quale mentre ne rimetterà uno all'ufficiale di stato civile, trascriverà l'altro sul proprio libro parrocchiale, avendo però cura di conservare in archivio il foglio originale.

L'atto di matrimonio conterrà le seguenti indicazioni:

1° il nome e cognome, l'età (1) e la professione, il luogo di nascita, il domicilio, il quasi domicilio, ossia la residenza degli sposi;

2° il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori (2);

3° la data delle eseguite pubblicazioni canoniche o il decreto di dispensa, come anche la menzione relativa alle pubblicazioni civili;

4° indicazione di eventuali impedimenti canonici e relativa dispensa;

5° il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

6° il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio (legge, art. 9);

7° la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile (legge, art. 10).

30. Il parroco entro le 24 ore e in ogni evenienza non oltre 5 giorni dall'avvenuta celebrazione, trasmetterà al Comune uno degli atti originali del matrimonio, affinchè sia trascritto e conservato nell'archivio dello stato civile.

Tengano presente i parroci la responsabilità che assumono per i danni eventuali a cui possono andare incontro gli sposi, dilazionando oltre cinque giorni la trasmissione dell'atto di celebrazione del matrimonio all'ufficio dello stato civile (legge, art. 14, cpv. 3°).

31. Il Comune a cui deve trasmettersi l'atto del matrimonio per la trascrizione agli effetti civili è sempre quello in cui il matrimonio èstato celebrato (legge, art. 8, cpv. 2°).

32. L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al Comune incombe sempre al parroco (n. 7 pres. *Istr.*), anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito un altro sacerdote delegato da lui o dall'Ordinario diocesano, o autorizzato dal canone 1098, numero 2. In caso di legittimo impedimento del parroco, la trasmissione sarà fatta dal vicario cooperatore, o, impedito anche questo, dal sacerdote che avrà assistito legittimamente al matrimonio.

33. Se l'Ordinario abbia celebrato il matrimonio, questi invierà gli atti originali al parroco del luogo dove è stato celebrato, ed il parroco trasmetterà uno degli originali all'ufficiale di stato civile, a norma del numero 30.

34. Il matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni, a norma del canone 1098, sarà notificato dal parroco all'ufficio di stato

(1) Il parroco si assicurerà prima se la data di nascita segnata nei registri civili corrisponda a quella segnata nel libro dei battezzati.

(2) In caso poi di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile, dovranno essere riportati nell'atto ambedue i nomi con la debita apposizione della differenza, cioè *al civile* e *nel libro di battesimo*.

civile al suo ritorno in parrocchia; nel quale caso dovrà prima leggere ai coniugi, davanti a due testimoni, gli articoli del codice Civile riguardanti i loro diritti e doveri (vedi n. 24).

Nel caso che il matrimonio fosse stato celebrato alla presenza dei soli testi *in mortis periculo*, il parroco ne darà comunicazione appena avutane notizia.

35. Se il matrimonio sia stato celebrato per procura a norma del canone 1089, o alla sola presenza del parroco secondo il canone 1044 o dal semplice sacerdote di cui al canone 1098, numero 2, ciò dovrà essere indicato nell'atto di matrimonio.

36. L'ufficiale dello stato civile, entro 48 ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio, darà notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione, della data in cui è stata effettuata e delle altre eventuali indicazioni di protocollo e registro (legge, art. 10, cpv. 2°): detta comunicazione sarà conservata gelosamente nell'archivio parrocchiale. Il parroco, inoltre, annoterà detta comunicazione a margine dell'atto di matrimonio compilato nel libro parrocchiale.

37. Se nel predetto termine l'ufficiale di stato civile non avrà trasmessa la comunicazione dell'eseguita trascrizione, il parroco ne solleciterà la trasmissione, e, qualora il detto ufficiale trascuri ancora, deferirà il caso all'Ordinario.

Non manchi il parroco nei suddetti casi di tenere nota delle domande e delle insistenze da lui fatte, per le possibili sue giustificazioni.

38. Nel caso in cui a giudizio dell'Ordinario si ammise un interdetto per infermità di mente alla celebrazione del matrimonio, se la sentenza d'interdizione sia stata revocata e la coabitazione dei coniugi siasi protratta per tre mesi dalla revoca della detta sentenza, si potrà chiedere la trascrizione di tale matrimonio agli effetti civili (legge, art. 14, cpv. 2°).

39. Omessa la trascrizione allo stato civile per qualsiasi ragione, potrà tuttavia essere domandata dopo, in qualsiasi tempo, da chi vi ha interesse, purchè le condizioni per la validità dell'atto, che sussistevano al tempo della celebrazione del matrimonio, non siano venute meno, salvo peraltro il diritto acquisito dei terzi (legge, art. 14).

40. I contraenti non possono regolarmente opporsi alla notificazione del matrimonio al Comune per gli effetti civili, dovendo il parroco farla per ragioni d'ufficio, salvi i casi contemplati nei numeri 17, 18 e 28 e il prescritto del numero seguente.

41. Il matrimonio di coscienza propriamente detto, di cui ai canoni 1104 e seguenti, non deve essere notificato al Comune.

Le parti però possono in ogni tempo chiedere che il loro matrimonio sia notificato perchè venga trascritto per gli effetti civili, salvo sempre il diritto acquisito dei terzi.

42. Anche l'Ordinario può rendere di pubblica ragione e notificare all'ufficiale di stato civile per mezzo del parroco un tale matrimonio, quando ciò sia necessario per evitare lo scandalo o altro grave danno, a norma del canone 1106.

43. Il parroco negligente nella notificazione dei matrimonii all'ufficio di stato civile, soggiace alla sanzione penale comminata nel canone 2383, oltre alla grave responsabilità di cui al numero 30.

Capo V. — *Della convalidazione e sanazione in radice del matrimonio; Della legittimazione della prole e del privilegio paolino.* – 44. Nel caso che un matrimonio non sia stato ancora notificato e trascritto agli effetti civili e si scopra esser nullo, si procederà in conformità del diritto alla convalidazione ordinaria di esso. Il parroco trasmetterà all'ufficiale di stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio eseguita nel modo suddetto cioè con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni, se quelle fatte siano incorse nella decadenza.

Se invece il matrimonio sia stato denunziato e trascritto agli effetti civili, e si scopra esser nullo, si procederà subito, previe le necessarie dispense, alla convalidazione ordinaria di esso e intanto l'Ordinario pronunzierà, se è il caso, a tenore del canone 1990, sentenza di nullità di quel primo matrimonio la quale seguirà il corso stabilito per le necessarie annotazioni nei registri civili (art. 17 della legge).

Qualora non sia possibile la convalidazione ordinaria, omessa la sentenza di cui sopra, si chiederà alla competente autorità ecclesiastica la sanazione in radice del predetto matrimonio.

Il rescritto della sanazione in radice, con la notizia della nullità del matrimonio in questione, previo il consenso dell'Ordinario e se lo richiegga l'interesse delle parti, sarà comunicato dal parroco all'ufficiale dello stato civile e la sanazione del matrimonio verrà trascritta nel registro civile a margine della particola del matrimonio ch'è stato sanato in radice.

45. Quanto alla legittimazione dei figli, il susseguente matrimonio, celebrato secondo la legge canonica, e trascritto agli effetti civili, rende legittimi i figli naturali anche ai detti effetti (cfr. art. 194 Cod. civ.); però gli sposi dovranno farne il riconoscimento dinanzi al parroco, indicando il nome e la data di nascita, affinchè ciò sia inserito nella redazione dell'atto di matrimonio, a condizione che non faccia ostacolo un impedimento della legge civile.

46. Quando sia stato concesso dalla Santa Sede il rescritto di legittimazione di figli non legittimabili per susseguente matrimonio, il parroco potrà suggerire alle persone interessate di presentarlo alla competente autorità civile per ottenere anche la legittimazione civile.

47. Per tutto ciò che riguarda il privilegio paolino, rimangono ferme le norme contenute nel Codice di diritto canonico (can. 1120 e seg.), e la pratica per la trascrizione agli effetti civili sarà deferita alla Segreteria di Stato di Sua Santità dall'autorità ecclesiastica che detto privilegio avrà applicato.

48. Parimenti ricorrendo il caso di presunta morte di uno dei coniugi, se trattasi di militari dispersi nella grande guerra e vi sia la sentenza del tribunale civile che dichiarò la presunta morte, l'Ordinario si atterrà all'*Istruzione* del Santo Officio del 1868 e, permettendosi il nuovo matrimonio, questo avrà il corso ordinario e sarà con la debita avvertenza denunziato allo stato civile.

Fuori di questo caso la pratica per gli effetti civili dovrà essere deferita come sopra alla Segreteria di Stato.

49. I provvedimenti e le sentenze di nullità di matrimonio rese esecutive (can. 1987) sia che le relative cause abbiano seguito il corso giudiziario, sia quello amministrativo o economico (can. 1990) e le dispense da matrimonio rato e non consumato concessa dalla Santa Sede ai cattolici o da matrimonio solo non consumato concesse agli acattolici; quando uno soltanto dei coniugi sia battezzato (can. 1119) e così le dichiarazioni circa lo scioglimento del detto matrimonio rato e non consumato in forza della professione solenne (can. 1119), saranno d'ufficio trasmesse rispettivamente o dal Tribunale ecclesiastico d'appello o dall'Ordinario diocesano, o alla competente Sacra Congregazione al Supremo Tribunale della Segnatura, che a sua volta le comunicherà alla Corte di Appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio (legge, art. 17).

50. Nelle cause di separazione si riterrà come massima che possono considerarsi nei singoli casi quali ingiurie gravi l'apostasia d'uno dei coniugi e il pericolo di perversione dell'altro.

51. Le sentenze di separazione saranno partecipate dal Tribunale civile che le emette all'Ordinario diocesano, il quale ne darà a sua volta comunicazione al parroco proprio dei coniugi (legge, art. 19).

52. La competenza del magistrato civile circa le cause di separazione riguarda anche i matrimoni celebrati prima del Concordato.

53. Le sentenze e i provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi emessi dall'autorità civile, purchè non siano contrari alla legge divina o ecclesiastica, hanno valore anche nel foro canonico. Perciò rispetto alla donna legalmente separata è applicabile la disposizione del canone 93 § 2.

54. Le sentenze o decreti di separazione emanati dalla competente autorità ecclesiastica in qualche caso speciale, potranno essere notificati dall'autorità che li ha emanati, nell'interesse delle parti, all'autorità civile.

Capo VI. — *Disposizioni transitorie.* – 55. Gli atti e le pratiche relative al matrimonio, che siano già state iniziate dall'autorità ecclesiastica prima dell'8 agosto 1929, giorno in cui va in vigore la legge 27 maggio 1929 per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, non saranno sospese, ma seguiranno il loro corso ordinario e verranno condotte a termine nella norma e nei modi prescritti.

56. Nel caso che l'autorità civile in seguito alle pubblicazioni o ad altro provvedimento abbia emanato una ordinanza o un decreto, fuori dei casi contemplati nei numeri 17 e 18, con cui la trascrizione del matrimonio venisse impedita o differita, il parroco suggerirà alle parti di far ricorso motivato dalla disposizione di legge contro la detta opposizione alla R. Corte d'appello (art. 21 della legge) e farà egli stesso ricorso al proprio Ordinario.

57. Se le pubblicazioni canoniche siano già state fatte quando andrà in vigore la suddetta legge, il matrimonio potrà celebrarsi senza le pubblicazioni civili. Se queste avessero avuto luogo o fossero in corso, non occorrerà chiedere la rinnovazione delle medesime, ma si farà luogo alla celebrazione e trascrizione del matrimonio previo il certificato da rilasciarsi dall'ufficiale dello stato civile (art. 7 della legge). Spetta alle parti interessate di chiedere alla Corte d'appello la trascrizione di un matrimonio religioso celebrato anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929 (art. 21). Il parroco presterà a tale scopo agli interessati la propria assistenza.

58. La nullità dei matrimoni dichiarata dall'autorità ecclesiastica prima o dopo l'8 agosto 1929, su domanda di una delle parti, può essere notificata secondo la formalità di cui al numero 49, per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile, purchè la nullità sia stata pronunziata per una causa ammessa anche dal Codice civile (legge, art. 22).

Così pure, su domanda di ambedue le parti si potrà ottenere lo scioglimento civile di quei matrimoni dai quali si è avuta prima della stessa data la dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, purchè siano state osservate le formalità di cui al numero 49 (ibid.).

La Santità di N. S. Pio Pp. XI, nell'udienza accordata al sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione della disciplina dei sacramenti il giorno 1° luglio, si è benignamente degnata di approvare la presente Istruzione *e di dare ordine che venisse immediatamente pubblicata e diventi esecutiva a tutti gli effetti di legge dal giorno 8 agosto prossimo venturo.*

Roma, dalla Sacra Congregazione della disciplina dei sacramenti, 1° luglio 1929.

✠ M. Card. Lega, Vescovo Tuscolano, *Prefetto.*

L. ✠ S. D. Jorio, *Segretario.*

Mod. XIV. – Spiegazione degli effetti civili, e lettura degli articoli 130-132 del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

Subito dopo la celebrazione del matrimonio, cioè dopo manifestato il consenso dai coniugi avanti il parroco ed i testimoni e prima di celebrare la Santa Messa, il parroco medesimo rivolgerà ai coniugi la seguente dichiarazione:

« Col consenso ora manifestato dinanzi a me ed ai testimoni voi avete contratto il matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa, matrimonio elevato alla dignità di sacramento da Nostro Signore Gesù Cristo.

« Questo stesso matrimonio, oltre la grazia divina, e gli effetti sanzionati dai sacri canoni, tra cui principalmente l'obbligo della mutua assistenza e quello dell'educazione religiosa, morale e fisica della prole, produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato, che voi siete ugualmente tenuti a rispettare ed osservare.

« Vi do lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi.

« Articolo 130. – Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.

« Articolo 131. – Il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

« Articolo 132. – Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

« La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti ».

Mod. XV. – Atto di matrimonio da trasmettersi dal parroco all'ufficiale di stato civile.

Oggi (*giorno, mese, anno e ora*) innanzi a me..... parroco della chiesa di..... Diocesi di..... Comune di..... Provincia di..... (*ovvero:* Delegato per questo atto dal parroco di..... *o* dall'Ordinario diocesano, come risulta dall'allegato documento), nella detta chiesa parrocchiale (o.....) si sono presentati i sigg.....(1) alla presenza dei testimoni

(1) Nome, cognome, età, luogo di nascita, professione e domicilio o residenza: nome, cognome, paternità, domicilio o residenza dei genitori. In caso di diversità tra i certificati religiosi e civili si specifichino le diversità.

signori ..... (1) per contrarre tra loro il matrimonio, secondo le disposizioni della Santa Romana Chiesa.

Visti il permesso della Rev.ma Curia Vescovile di ..... (2), i certificati, dai quali risulta che le pubblicazioni ecclesiastiche sono state eseguite nei giorni ..... e quelle civili dal giorno .... al ..... (*o* la dispensa canonica e civile accordata circa le pubblicazioni) (*eventualmente* la dispensa ottenuta dall'impedimento di ..... dalla competente autorità ecclesiastica) ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche, alla presenza dei suddetti testimoni, ed avendo avuto il loro mutuo consenso, li ho dichiarati uniti in matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa.

Subito dopo manifestato il consenso, alla presenza dei sopraddetti testimoni, ho spiegato agli sposi, oltrechè gli effetti sacramentali del matrimonio contratto, anche i civili, dando lettura degli articoli del Codice civile (130, 131, 132) riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi. Dopo di che ho redatto l'atto di matrimonio in doppio originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l'altro, cioè il presente, è destinato all'ufficio di stato civile di questo Comune di..... per essere trascritto nei registri civili.

Letto il presente atto agli intervenuti, essi si sono con me sottoscritti (3).

Sposo . . . . . Sposa . . . . . .

Testimoni: . . . . . L. ✠ S. Il Parroco *o* Sacerdote delegato

. . . .

ANNOTAZIONI

Il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, sancito solennemente nell'articolo 34 del Concordato, come aprì l'adito a gravi e interessanti questioni, così ha attribuito ai parroci speciali diritti e doveri da compiersi riguardo all'autorità e agli atti di stato civile. La legge 27 maggio 1929 e l'attuale istruzione provvedono sapientemente alla soluzione di quelle questioni, e all'esercizio pratico di questi doveri.

(1) Nome, cognome, paternità, età, domicilio.

(2) Quando è richiesto per legge particolare o per consuetudine.

(3) Qualora gli sposi non sappiano o non possano scrivere si dichiari nell'atto di matrimonio. Se poi occorra far menzione di legittimazione della prole, prima delle parole: « Letto il presente atto ecc. » si inserisca la seguente:

Nota. — I signori sposi, alla presenza dei testimoni sopraddetti, hanno esposto che avanti il matrimonio, dalla loro unione naturale, è nato un figlio (o più) che fu battezzato il ..... nella parrocchia di .....col nome di ..... figlio di ..... e fu denunziato all'ufficiale di stato civile di ..... col nome di ..... come figlio di..... e hanno dichiarato che col presente atto lo riconoscono per proprio figlio all'effetto della sua legittimazione in forza del seguìto matrimonio.

La prima questione che sorse subito fu il coordinamento degli impedimenti civili a quelli di diritto canonico, essendo ormai da ridursi al minimo possibile i casi in cui il matrimonio religioso non potesse conseguire riconoscimento civile. E primo si presentò subito quello dell'*età* degli sposi: il Codice civile infatti determinava di non potere contrarre matrimonio l'uomo prima che avesse compiuto gli anni diciotto e la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici; mentre il Codice di diritto canonico assegna rispettivamente il 16° e il 14° anno. I limiti del Codice sono generali, per tutto il mondo: non è escluso che in alcune regioni, data la speciale idoneità fisica, possano essere variati: sappiamo, p. es., che nell' India si permette per speciale disposizione della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, che le donne si sposino a dodici anni. Ma nel nostro caso ha sapientemente ceduto il legislatore civile, per un sano intento di politica demografica, abbassando l'età minima precisamente ai limiti voluti dai sacri canoni, anzi conservando con l'articolo seguente la possibilità di dispensa di cui al capoverso dell'articolo 68 del Codice civile per gli uomini fra i 14 e i 16 anni, e per le donne fra i 12 e i 14 (art. 1 della citata legge).

Poi sorgeva la questione del lutto vedovile: invero il Codice canonico non fa alcuna difficoltà a che la vedova passi a nuove nozze in qualsiasi tempo: soltanto non le ripete la benedizione nuziale (can. 1143): invece l'articolo 57 del Codice civile, per impedire la *turbatio sanguinis*, cioè per evitare incertezze su la paternità e lo stato della prole, non consente il nuovo matrimonio se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento del matrimonio precedente. E per mostrare che non altra preoccupazione ha avuto in ciò il legislatore, aggiunge subito: «cessa però questo divieto dal giorno in cui la donna abbia partorito», e la giurisprudenza ha aggiunto: «ovvero se il matrimonio precedente sia stato annullato per impotenza». Quindi, se di fatto si avesse a accertare in certi casi, e ad escludere in altri, lo stato di gestazione – e oggi il progresso delle scienze mediche lo permette assai prima di dieci mesi – lo scopo della legge viene a cessare. Pertanto l'articolo 2 della nuova legge lasciando intatto il principio, ammette la possibilità di dispensa da questo impedimento, che non era elencato fra dispensabili nell'articolo 68 del Codice. Giova per altro riflettere che tale impedimento non è che proibitivo, ed espone alle sole sanzioni dell'articolo 128, di cui la più grave (ultimo comma) viene abrogata nell'articolo 4 della presente legge. L'*Istruzione*, articoli 19 e 26, contempla appunto lo stato vedovile prima del decorso dei 10 mesi, come motivo di opposizione, da deferirsi al giudizio dell'Ordinario. La possibilità di dispensa è ora ammessa anche per gli impedimenti derivanti dall'adozione (art. 60 del Cod. civ.) e dall'*impedimentum criminis* (art. 62 Cod. civ.) che il canone 1042, § 5 mette fra quelli di grado minore.

Altra grave questione riguardava il consenso dei genitori e degli avi del minorenne, consenso non necessariamente richiesto nel diritto canonico (can. 1034). Abrogandosi gli articoli 64, 65 e 66 del Codice civile, e modificandosi gli articoli 63 e 67, ne risulta in proposito questo stato del diritto attuale. I figli maschi che abbiano compiuto anni 21 possono tutti contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori. Per i minori di anni 21 (mentre

l'articolo 63 richiedeva il consenso di *entrambi* i genitori, e in caso di disaccordo dava sempre la prevalenza alla volontà del padre) ora basta « il consenso del genitore che esercita la patria potestà ». Anche pel matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti, si modificano le disposizioni vigenti nel senso che basta il consenso del genitore esercente la tutela legale. Occorre poi il consenso del tutore ai figli minorenni di genitori ignoti, nonchè ai figli legittimi o naturali non riconosciuti, che si trovino soggetti alla tutela legale. Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche l'assenso dell'adottante. Ciò non ostante, dalla modifica dell'articolo 67, segue che pur ricusato il consenso, il matrimonio può per gravi ragioni essere autorizzato, anzichè dalla Corte d'appello, dal Procuratore generale presso la Corte stessa; senza dunque alcuna forma di giudizio: i Procuratori generali, assunte le opportune informazioni e udite le parti, possono concedere l'autorizzazione allorchè « gravi motivi » giustifichino il matrimonio. Siccome il canone 1034 fa divieto al parroco di procedere nel matrimonio di figli minorenni « insciis aut rationabiliter invitis parentibus » obbligando a deferire i casi all' Ordinario del luogo, e l'articolo 19, ultimo capoverso, dell'*Istruzione* ribadisce quest'obbligo appare chiaro il parallelismo fra le due disposizioni, che può ben dedursi in pratica mediante reciproca informazione tra l'Ordinario e il Procuratore generale.

La medesima cooperazione si impone in materia di dispensa dalle pubblicazioni: invero la legge civile, che ne richiede due sole, non sembra prevedere neppure ora la possibilità della dispensa totale pur contemplata nel diritto canonico e parla (art. 7) di « seconda, ovvero unica pubblicazione ». A questo proposito si annunzia per venerdì 27 luglio la pubblicazione di una circolare del ministro guardasigilli, di cui ci viene così comunicata la parte dispositiva: « Al matrimonio debbono precedere le *pubblicazioni alla porta della casa comunale*, oppure una sola pubblicazione se fu concessa dispensa da una delle pubblicazioni da eseguirsi a norma del Codice civile e dell'ordinamento dello Stato Civile, tranne il caso eccezionale di dispensa da *ambedue le pubblicazioni*, concessa dalla Procura generale presso la Corte di appello oppure dal Ministero. L'esecuzione delle pubblicazioni prescritte dal diritto canonico, o la relativa dispensa concessa dalla competente autorità ecclesiastica non esime dall'obbligo delle pubblicazioni richieste dal Codice civile e dalla legge 27 maggio 1929. Però le Procure generali – competenti a concedere la dispesa da *ambedue* le pubblicazioni civili – potranno volta per volta tenere nel debito conto la circostanza che l'autorità ecclesiastica abbia concesso o meno la dispensa dalle pubblicazioni religiose ».

Così viene abbastanza conformato il disposto della legge civile agli articoli 14 e 15 della presente *Istruzione*, sui quali è bene richiamare l'attenzione del lettore, che non deve per altro preterire le altre savie e chiare disposizioni di tutto il capitolo II.

Circa le opposizioni al matrimonio, rimane ancora un contrasto insanabile tra le due legislazioni a proposito dell'articolo 56 del Codice civile (precedente matrimonio civile con altra persona) e dell'articolo 61 (interdizione per infermità di mente): infatti questi due motivi debbono essere accolti dal Tribunale civile, che in tutte le altre opposizioni pronunzia la sua incompetenza (art. 7

e 12 della legge). Come debbano regolarsi il parroco e l'Ordinario, è detto negli articoli 17 (e 38), 18 della *Istruzione;* resta il matrimonio religioso senza effetti civili e quindi senza trascrizione nei registri civili, salvo il caso che la coabitazione sia continuata per tre mesi dopo revocata l'interdizione per infermità di mente (1).

In qualsiasi caso l'ufficiale dello stato civile cui consti esservi qualche impedimento al matrimonio: « cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili », deve sempre comunicare al Parroco le ragioni per cui non rilascia il certificato di cui all'articolo 7 della legge.

Circa i registri di pubblicazione civile, i giornali informano ora d'una deliberazione del Consiglio dei Ministri per cui il Ministro Guardasigilli avverte che, fino a nuove disposizioni, gli attuali registri di pubblicazioni – parte prima e parte seconda, serie A – dovranno servire rispettivamente ad inscrivere ed a trascrivere nei modelli stampati anche le richieste di pubblicazioni da parte del parroco di cui all'articolo 6 della nuova legge. In tale caso gli ufficiali dello stato civile – osservando il disposto dell'articolo 20 del Regio decreto 15 novembre 1865 e le istruzioni impartite al Ministero di Grazia e Giustizia con la circolare 7 dicembre 1874 – dovranno fare le opportune modifiche ai modelli ed alle formole.

Un'altra minore questione, che pure aveva in pratica la sua rilevanza, riguardava i nomi dei contraenti. Non è raro il caso, specie nei piccoli paesi, che all'atto del battesimo sia dato al bambino un nome differente da quello che in precedenza sia stato dato davanti all'ufficiale di stato civile: fin qui il sacerdote richiedeva solo l'atto di battesimo, e sul nome di esso celebrava l'atto e lo iscriveva nei registri parrocchiali: l'ufficiale di stato civile invece faceva il medesimo, ma su l'altro nome: di qui seri inconvenienti facili a intendersi. Oggi l'autorità ecclesiastica ha completamente rimediato, ponendo costantemente in calce ai moduli questa annotazione: « Qualora il nome di « battesimo degli sposi o dei loro genitori fosse diverso da quello registrato « negli atti civili o da quello col quale è comunemente chiamato, si riportino « ambedue i nomi ». Così l'ufficiale dello stato civile potrà facilmente annotarli: p. es., Alberto (battezzato Paolo) C.

Riguardo alla dichiarazione da leggere agli sposi secondo il testo allegato a questa *Istruzione*, è stato già eliminato il ridicolo dubbio se il parroco, che indossa le vesti liturgiche prescritte dal *Rituale* nella celebrazione del matrimonio, debba anche cingere la fascia tricolore, nel leggere quel testo: bastava appunto leggerlo per osservare che ivi non vi è alcun *matrimonio* civile, e che il parroco non parla se non... in terza persona. Più serio è il dubbio testè affacciato sul momento preciso in cui debba farsi tale lettura Invero dopo ricevuto il *consenso*, il parroco « iungit dexteras, benedicit annulum et recitat sequentes orationes » secondo il *Rituale*. Deve la lettura di quella dichiarazione farsi prima, o dopo ciò? Per la prima parte sembrano

(1) Si osservi che secondo la genuina interpretazione data dal Ministro Guardasigilli nella sua relazione, le ipotesi previste dall'articolo 12 della legge non costituiscono ostacolo al matrimonio religioso, ma solo ostacolo alla trascrizione. Se questa ciononostante sia avvenuta, tocca ai Tribunali civili ordinarne la cancellazione. Il parroco non può incorrere nessun rischio.

stare le parole del modulo « Subito dopo... manifestato il consenso »; ma per la seconda stanno chiaramente le parole seguenti: « prima di celebrae la Santa Messa » e tutto il capoverso dell'articolo 24, oltre che il senso liturgico e giuridico. Infatti sembra inopportuno spezzare l'unità del rito liturgico prescritto, intercalando non solo la dichiarazione, ma anche la firma dell'atto, per poi riprendere sia pure la sola « benedictio annuli » essendo tutto il rito sacro, parte integrante della « manifestazione del consenso »: mentre sembra opportunissimo momento a tutto ciò, quella specie di interruzione naturale che v'è tra la celebrazione del rito matrimoniale, e quella della Santa Messa; specialmente, poi, se, come suggerisce la fine dell'articolo 24, la firma dell'atto non si fa all'altare, ma in sagrestia, dovendo quindi gli sposi e tutta la comitiva alzarsi, venire in sagrestia e poi, di solito, tornare in chiesa per la Messa.

Circa il matrimonio dei *militari*, l'articolo 28 della *Istruzione* indica la norma da seguire nel caso che la previa autorizzazione dell'autorità civile sia ricusata. Peraltro conviene accennare che, secondo gli attuali regolamenti, gli ufficiali di stato civile, dinanzi a cui è celebrato un matrimonio civile di un ufficiale del Regio Esercito, debbono trasmettere un estratto del relativo atto al Ministero della Guerra. Se l'autorizzazione viene data, o se lo sposo contraente consente all'invio di tale notificazione, non è certo il caso di applicare detto articolo 28 dell'*Istruzione*.

Circa la trasmissione dell'atto, si osservi che essa deve farsi in originale, quindi l'atto stesso dovrà redigersi in *doppio originale*, com'è detto nell'articolo 29 dell'*Istruzione*, e seguire unicamente il modulo prescritto, che abbiamo sopra riportato, anche con la menzione della lettura degli articoli 130 132 del Codice. Diversamente l'ufficiale dello stato civile ne sospenderà la trascrizione e lo rinvierà al parroco per la regolarizzazione, con quali inconvenienti è facile prevedere. Esso costituisce per l'ufficiale stesso un *allegato* al registro ove sarà trascritto secondo altro modulo d'uso.

L'articolo 14 della legge prevede la trascrizione dell'atto del matrimonio omessa per qualsiasi causa, quindi resta l'addentellato per la prosecuzione della figura canonica, per quanto straordinaria, dei matrimoni di coscienza o morganatici, disciplinata dal canone 1104 seguente; e l'articolo 41 della *Istruzione* ne parla espressamente e chiaramente.

È anche da notarsi nell'*Istruzione* quanto si dispone circa la notifica delle convalide semplici o sanazioni in radice dei matrimoni riconosciuti nulli dopo la loro celebrazione, prima o dopo la trascrizione (art. 14). In pratica, se la convalida è anteriore alla trascrizione se ne farà menzione nello stesso verbale di trascrizione; se posteriore sarà annotata a margine dell'atto trascritto, e se ne farà un transunto di trascrizione a parte. Così pure debbono notificarsi per annotazione a margine, le sentenze di nullità rese esecutive, e le dispense per inconsumazione o per privilegio paolino (1). Si osservi che contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile a trascrivere l'atto di matrimonio, o a fare le annotazioni suddette a margine, è ammesso il ricorso al Tribunale civile, come pure può impugnarsi dinanzi al Tribunale civile la trascrizione

(1) Per queste ultime però, stante la difficoltà create dalla nuova legge circa i culti *ammessi*, la pratica della trascrizione viene deferita d'ufficio dalla Sacra Congregazione del Santo Uffizio, o altra autorità competente, alla Segreteria di Stato.

eseguita non ostante i divieti dell'articolo 12 (infermità di mente, precedente matrimonio civile).

Altra importantissima norma dà la presente *Istruzione* circa al riconoscimento di figli naturali nell'atto di matrimonio (art. 45): in conformità dell'articolo 194 del Codice civile si è disposto che gli sposi debbano farne riconoscimento dinanzi al parroco, indicano il nome e la data di nascita, secondo il modulo prescritto (XV, nota).

Si osservi infine, la disposizione della legge, articolo 21, per cui gli effetti civili del matrimonio decorrono in ogni caso, dalla data e giorno della trascrizione non da quella della celebrazione, o convalida; le nuove norme non hanno quindi effetto retroattivo: anche quando sia ordinata dalla Corte d'appello, la trascrizione di un matrimonio religioso celebrato prima dell'8 agosto 1929, gli effetti decorrono unicamente dall'effettuata trascrizione. Perciò a ragione l'*Istruzione* insiste sul dovere dei parroci di non procrastinare la necessaria notifica dell'atto. Certo, dal punto di vista canonico questa disposizione è tutt'altro che soddisfacente in quanto che sembra attribuire gli effetti civili più alla formalità della trascrizione, che non veramente al matrimonio religioso « al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico » come solennemente prometteva il Concordato. Così pure resta a deplorare che le sentenze di nullità del matrimonio pronunziate dall'autorità religiosa competente prima dell'8 agosto, siano ristrette « alle cause ammesse anche dal Codice civile », le quali erano ben minori e diverse da quelle ammesse al Codice canonico. Ne risulterà che molti matrimoni permessi dalla Chiesa dopo la sentenza definitiva di nullità di precedente vincolo, non saranno trascritti ostando il precedente matrimonio civile su cui, per tale restrizione, la stessa sentenza non avrà più effetto veruno; mentre d'ora in poi l'avrà. Non può dunque negarsi che la liquidazione del passato risulti ora alquanto avaramente compromessa, per la preoccupazione di non volere in realtà sconfessare il matrimonio civile.

Rileviamo infine nell'*Istruzione* gli articoli 50 e 54 circa le cause di separazione che il Concordato, articolo 34, ultimo capoverso, consente siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile: l'articolo 54 prevede che « in qualche caso speciale » possano le sentenze e decreti emanarsi dalla competente autorità ecclesiastica; onde non sembra quella concessione avere senso di esclusiva. Inoltre l'articolo 50 stabilisce una massima che dovrà seguirsi anche dall'autorità civile in dare tali giudicati con rispetto al fondamentale canone 1131.

Sacra Congregazione del Concilio.

Istruzioni e disposizioni per l'amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici in Italia, a norma del diritto canonico e del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

Circolare. — *Ai rev.mi Ordinari diocesani d'Italia.* – In conformità del Codice di diritto canonico (can. 100, 531, 687, 691, 1409, 1489, 1495, 1499, 1518, 1519) nel recente Concordato, stipulato e rati-

ficato tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, da questo è stato riconosciuto alle chiese, ai beneficî ed agli altri enti ecclesiastici, religiosi e di culto non solo la personalità giuridica (art. 29, 31) e la capacità di acquistare e possedere beni temporali (art. 30 comma 2), ma anche il diritto alla libera gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi senza obbligo della conversione, per mezzo dei loro rappresentanti od amministratori, sotto la vigilanza ed il controllo della competente Autorità ecclesiastica (art. 30, comma 1), salvo le riserve di cui all'articolo 26, comma 2, ed all'articolo 30, comma 2 e 3 dello stesso Concordato.

Allo scopo pertanto di provvedere alla retta e regolare amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici di propria competenza, questa Sacra Congregazione del Concilio crede necessario impartire ai rev.mi Ordinari diocesani d'Italia le seguenti istruzioni e disposizioni. E ciò con la piena approvazione del Santo Padre, il Quale si aspetta che ognuno dei rev.mi Ordinari presti tutta quella diligente cooperazione, che la gravità eccezionale del caso richiede per la gloria di Dio, l'onore della Santa Chiesa ed il bene delle anime.

Capo I. — *Consegna della gestione economale.* – Art. 1. – Appena ricevuta la presente circolare, gli Ordinari diocesani d'Italia prenderanno gli opportuno accordi con l'Economo generale dei beneficî vacanti e con i rispettivi Subeconomi per ottenere quanto prima, ed in ogni caso non oltre la fine del corrente anno, la consegna della gestione economale circa i beneficî vacanti.

Art. 2. § 1. – Nell'intento di procedere alla sollecita provvista dei beneficî ecclesiastici vacanti, gli Ordinari procureranno che dall'Economato venga anzitutto fatta a loro stessi, od a speciale loro delegato ecclesiastico, la consegna delle relative temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche.

§ 2. – Nella consegna saranno anche compresi i titoli di rendita nominativa con le unite cedole, appartenenti a ciascun beneficio vacante, previo elenco dei medesimi, con l'indicazione della loro qualità, quantità, intestazione, provenienza e destinazione, numero d'ordine, data di emissione, capitale nominale e reddito annuo.

§ 3. – Tale consegna dovrà effettuarsi specialmente in base al verbale ed inventario, compilati dallo stesso Economato all'atto dell'ultima presa di possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche, salvo gli accertamenti del caso anche con perizia.

Art. 3. – § 1. Gli Ordinari richiederanno all'Economato anche la consegna:

1° degli eventuali titoli al portatore o capitali appartenenti a ciascun beneficio, e lasciati o comunque, affidati allo stesso Economato, con la specificazione della relativa quantità, provenienza e destinazione;

2° delle cauzioni o dei titoli corrispondenti, depositate dai beneficiati presso l'Economato in occasione della loro immissione in possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche;

3° degli assegni patrimoniali spettanti ai beneficiati od altri ecclesiastici.

§ 2. – Nel caso che qualche cauzione di cui al precedente § 1 n. 2, fossec ontestata dall'Economato, gli Ordinari nella consegna si limite ranno a prenderne atto, salvo inserire la riserva di ogni diritto ed azione nel relativo verbale.

Art. 4. – Ricevuta la consegna di cui all'articolo 2 gli Ordinari riscuoteranno i relativi redditi beneficiarî del corrente anno 1929, tenendone distinta registrazione per ogni heneficio, salvo infine d'anno regolarizzarne i conti in base del canone 1480 (1).

Art. 5. – Gli Ordinari domanderanno pure al medesimo Economato l'elenco dei beneficî vacanti e, possibilmente, anche dei provvisti:

1° con il loro *stato patrimoniale, attivo e passivo*, comprendente la descrizione particolareggiata:

a) dei *beni immobili*, cioè delle chiese cattedrali e parrocchiali, con l'indicazione del loro pregio artistico o storico; dei fondi urbani e rustici, con l'indicazione dei dati catastali ed ipotecari, dei titoli di proprietà, dei legati di culto, dei pesi ed oneri annessi, delle condizioni di statica e di manutenzione o di coltivazione, del loro valore approssimativo; dei canoni ed altre prestazioni ecc.;

b) dei *beni mobili*, cioè dei censi, dei titoli di rendita nominativa, delle pensioni, degli incerti di stola, dei crediti ed altri diritti, dei sacri arredi e suppellettili (con l'indicazione del loro stato di conservazione e del loro valore approssimativo) ecc.;

2° con il loro *stato economico, attivo e passivo*, comprendente le entrate beneficiarie, le relative uscite, nonchè la rendita netta;

3° con i loro soggetti preziosi, artistici o storici, con l'indicazione delle speciali caratteristiche di ciascuno, dello stato di conservazione e di custodia, del valore approssimativo ecc.;

4° con i loro crediti ed altri diritti inesigibili, con l'indicazione della origine e data, del nome dei debitori e dei motivi di tale inesigibilità.

(1) Per la ripartizione dei redditi promiscui dell'anno corrente con l'Economato, gli Ordinari applicheranno le norme sostanziali di cui all'art. 103 del Regolamento economale 23 maggio 1918, n. 978, tenendo presente che all'Economato spetta l'avanzo netto sui redditi d'ogni beneficio vacante dal 1° gennaio 1929 al 7 giugno successivo, data dello scambio delle ratifiche. Nulla osta però che, prima di tale regolarizzazione di conti, gli Ordinari e l'Economato possano reciprocamente anticiparsi somme sui redditi già da loro riscossi, per rimborsarsi di spese già sostenute o per far fronte ad altre urgenti da sostenersi durante l'anno.

Art. 6. – Nè ometteranno di chiedere all'Economato e, se del caso, alla Procura generale della Corte d'appello, la consegna in originale, od almeno in copia conforme:

1° degli ultimi verbali ed inventari ed, occorrendo, anche di quelli anteriori, compilati in occasione dell'immissione in possesso o della presa di possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche;

2° degli altri atti, contratti, documenti, istrumenti ecc., che possono interessare i beneficî sì provvisti che vacanti;

3° delle pratiche in corso, relative alla consistenza patrimoniale dei beneficî ecclesiastici, con particolare riguardo alle cause pendenti per la loro prosecuzione, salvo chiedere all'uopo il gratuito patrocinio.

Art. 7. § 1. – Gli Ordinari di persona o per mezzo di loro speciale delegato ecclesiastico, e con l' eventuale assistenza di persona competente anche laica, s'adopreranno affinchè i verbali relativi alla consegna di cui nei precedenti articoli 2–6, siano compilati con la maggiore diligenza e precisione possibile, in forma amministrativa e con esenzione da ogni tributo a tenore dell'articolo 3 della Convenzione finanziaria lateranense, salvo inserirvi la solita riserva di ogni diritto ed azione.

§ 2. – Detti verbali saranno poi firmati dagli Ordinari o dal loro delegato ecclesiastico, e dal rappresentante governativo, in doppio esemplare, di cui uno sarà ritirato dal rappresentante governativo e l'altro dagli Ordinari o dal loro delegato per conservarlo nell'archivio amministrativo diocesano.

Art. 8. – Nel caso che nella consegna, di cui nei precedenti articoli 2–7, sorgessero gravi difficoltà o dubbi, gli Ordinari, prima di riceverla, si rivolgeranno alla Sacra Congregazione del Concilio per le opportune istruzioni e norme.

Capo II. — *Ufficio amministrativo diocesano.* – Art. 9. – In ogni Curia sarà costituito un *Ufficio diocesano* per l'amministrazione, vigilanza e controllo dei beni appartenenti ai capitoli cattedrali, parrocchie ed altri beneficî, alle chiese, santuari, fabbricerie, confraternite ed altri enti ecclesiastici o di culto.

Art. 10. § 1. – Gli atti, i contratti ed i documenti ricevuti o richiesti in occasione della consegna di cui negli articoli 2–7, saranno conservati in distinto locale di detto Ufficio, catalogati e mantenuti in buon ordine.

§ 2. — A tale archivio amministrativo si aggiungeranno gli atti, i contratti, gli istrumenti, gli inventari, i verbali, le relazioni, le perizie ecc., che verranno in appresso, nonchè le quietanze e gli altri documenti giustificativi, le minute o le copie delle corrispondenze spedite e le corrispondenze ricevute circa l'amministrazione, la vigilanza ed il controllo dei beni beneficiari ed ecclesiastici.

Art. 11. – Allo scopo di completare l'archivio amministrativo con il relativo impianto contabile, gli Ordinari, appena ricevuta la presente circolare, inviteranno i capitoli cattedrali, i parroci e gli altri beneficiati a trasmettere alla Curia diocesana, entro un congruo termine di tempo:

1° una copia conforme, debitamente datata e firmata, del verbale ed inventario, compilati in occasione della loro immissione nel possesso delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche;

2° le risposte al *questionario*, formulato dagli Ordinari stessi sulla guida dell'annesso *modulo A*, ed adattato alle condizioni delle singole diocesi, circa lo stato patrimoniale ed economico dei capitoli cattedrali, delle parrocchie e degli altri benefici, nonchè delle rispettive chiese.

Art. 12. § 1. — Tali risposte, secondo il canone 1522 del Codice canonico, saranno date con verità e precisione da ogni capitolo cattedrale, parroco od altro beneficiato, compilandone tre esemplari, datati e firmati.

§ 2. — Uno dei tre esemplari sarà conservato nell'archivio beneficiario od ecclesiastico, mentre gli altri due saranno rimessi, entro il prefisso termine di tempo, all'Ordinario diocesano il quale, ripostone uno nel proprio archivio, trasmetterà l'altro – entro il prossimo mese di dicembre del 1929 – alla Sacra Congregazione del Concilio, con l'autentica e con l'aggiunta delle eventuali osservazioni e proposte.

Art. 13. – La stessa procedura di cui nei precedenti articoli 11 e 12 adotteranno gli Ordinari con i nuovi provvisti dei beneficî ora vacanti, e in caso di lunga vacanza, con i presenti amministratori interini.

Art. 14. – Gli Ordinari, appena ricevute al riguardo nuove istruzioni dalla Sacra Congregazione del Concilio, invieranno pure analogo questionario ai rettori ed amministratori delle altre chiese, santuari, fabbricerie, confraternite ed altri enti ecclesiastici o di culto, invitandoli a rispondere nel modo, tempo e forma di cui negli articoli 11 e 12.

Art. 15. – Per il regolare impianto contabile diocesano si richiedono almeno:

1° un *libro–cassa*, in cui si notino ogni operazione, che importi movimento di danaro, portandola a credito od a debito sul conto aperto per ogni beneficio, chiesa ed altro ente ecclesiastico o di culto; come nell'annesso *modulo B*;

2° una *rubricella alfabetica*, cioè elenco in ordine alfabetico di tutti e singoli i beneficî, chiese ed altri enti ecclesiastici o di culto, contrassegnando ciascuno di essi con proprio numero di riferimento, da ripetersi in ogni relativo atto, contratto, inventario, verbale, fascicolo ecc., e nel *registro*, di cui al seguente n. 3°, indicandovi pure le corrispondenti pagine del medesimo;

3° un *registro*, diviso per ciascun beneficio, chiesa od altro ente ecclesiastico o di culto, e suddiviso per ogni partita dei beni immobili

e mobili, in modo che, a guisa d'inventario, risulti il relativo stato patrimoniale ed economico si attivo che passivo come nell'annesso *modulo C.*

Art. 16. – Il registro di cui al precedente articolo 15, n. 3° sarà compilato in base ai relativi atti, contratti, documenti, istrumenti ecc.; nonchè sui verbali ed inventari di consegna e di riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche; sui dati ricevuti o richiesti in occasione della consegna di cui negli articoli 2–7; sulle risposte al questionario di cui negli articoli 11–14; ed in particolare sugli accertamenti compiuti dagli Ordinari e dai loro delegati.

Art. 17. – Lo stesso registro sarà aggiornato, per ogni anno successivo, nella parte patrimoniale, con l'aggiunta delle variazioni che modificassero lo stato patrimoniale, beneficiario ed ecclesiastico, e nella parte economica con l'aggiunta del riepilogo del rispettivo stato economico.

Art. 18. § 1. – Le variazioni dello stato patrimoniale si desumeranno anche dagli atti e contratti di cui negli articoli 40–42, e dalle relazioni di cui negli articoli 46–49, e riguarderanno specialmente:

1° gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41; le autorizzazioni ecclesiastiche e le eventuali civili di cui negli articoli 40-42, con la citazione degli estremi di ogni atto e contratto;

2° la rinnovazione dei titoli e delle ipoteche con l'indicazione degli estremi di ogni atto;

3° le condizioni di statica e di conservazione degli edifici, e di conduzione o locazione e di coltivazione dei terreni;

4° le mutazioni e condizioni dei beni mobili.

§ 2. – Il riepilogo dello stato economico si desumerà dal rendiconto annuale di cui all'articolo 45 e conterrà il riassunto dell'entrata ed uscita con l rendita netta.

Capo III. — *Custodia dei titoli e valori.* – Art. 19. § 1. – Appena accertato lo stato patrimoniale ed economico di cui negli articoli 2–14. gli Ordinari inviteranno prima i rispettivi beneficiati, e poi anche gli altri rettori ed amministratori a depositare, entro il termine di un mese, nella Curia diocesana tutti i titoli di rendita nominativa e gli altri valori appartenenti ai beneficî ed agli altri enti ecclesiastici o di culto, dietro relativa ricevuta.

§ 2. – Dal far tale deposito sono esentati solo i capitoli cattedrali, che diano sicuro affidamento, nonchè speciali enti ecclesiastici o di culto per gravi ragioni da approvarsi dalla Sacra Congregazione del Concilio.

Art. 20. § 1. – Detti titoli e valori, unitamente a quelli ricevuti nella consegna cui negli articoli 2–4, saranno custoditi in apposita cassaforte, munita di tre diverse chiavi e collocata nella Curia diocesana.

§ 2. – Essi saranno amministrati, secondo le rette norme di contabilità, dal Consiglio amministrativo diocesano di cui al canone 1520 del Codice di diritto canonico.

Capo IV. — *Amministrazione dei beneficî vacanti.* – Art. 21. § 1. – Verificatasi la vacanza di un beneficio, gli Ordinari adotteranno le precauzioni del caso, dando anche notizia della vacanza all'Ufficio distrettuale per gli affari di culto, e disporranno tosto per la riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche.

§ 2. – La riconsegna dovrà effettuarsi dal cessato beneficiato, o dai suoi eredi, al vicario economo, cioè economo spirituale di cui al canone 472, numero 1, o ad altro ecclesiastico incaricato dell'amministrazione temporanea dei beni beneficiari ed ecclesiastici, con l'assistenza del vicario foraneo di cui al canone 447, o di un membro del Consiglio amministrativo diocesano di cui al canone 1520, o di altro ecclesiastico all'uopo designato, ed alla presenza del rappresentante governativo a norma dell'articolo 30, comma 3 del Concordato.

Art. 22. – Tale riconsegna si farà in contraddittorio del cessato beneficiato o dei suoi eredi, avvertiti del giorno e dell'ora precisa con lettera raccomandata; quale termine trascorso invano, si procederà d'ufficio anche alla presenza del rappresentante governativo di cui al precedente articolo 21, § 2.

Art. 23. – La riconsegna si eseguirà mediante inventario di tutti i beni immobili e mobili, compilato sulla scorta del precedente verbale ed inventario di consegna, ed in base all'accertamento fatto, occorrendo anche con perizia, sul loro stato patrimoniale ed amministrativo.

Art. 24. § 1. – Della riconsegna si redigerà verbale in tre esemplari da firmarsi, oltre che dal cessato beneficiato o dai suoi eredi, dal vicario economo o dall'ecclesiastico amministratore interino, da uno dei membri di cui all'articolo 21, § 2, nonchè dal rappresentante governativo di cui allo stesso articolo 21, § 2.

§ 2. – Due di detti esemplari saranno rispettivamente conservati nell'archivio beneficiario od ecclesiastico, e nell'archivio amministrativo diocesano; mentre il terzo sarà consegnato al rappresentante governativo.

Art. 25. – Se la cauzione di cui negli articoli 37 e 38 non fosse sufficiente per compensare i danni arrecati per cattiva amministrazione dal cessato beneficiato, gli Ordinari, effettueranno la ritenzione della parte dei frutti promiscui, giusta il canone 1480, spettanti al cessato beneficiato od ai suoi eredi e prenderanno anche gli altri provvedimenti del caso.

Art. 26. – Le spese per la riconsegna delle temporalità beneficiarie

od ecclesiastiche saranno a totale carico del cessato beneficiato o dei suoi eredi.

Art. 27. – Procedura analoga a quella di cui nei precedenti articoli 21–26 gli Ordinari adotteranno per la riconsegna dei beni da parte dei cessati rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.

Art. 28. Gli Ordinari amministreranno i beni del beneficio vacante per mezzo del vicario economo di cui nei canoni 472, n. 1 e 472 o di altro ecclesiastico amministratore interino; ed assegnato al primo, giusta lo stesso canone 472 n. 1, ed occorrendo anche al secondo, un congruo assegno destineranno il residuo reddito netto a norma del canone 1481.

Art. 29. – Per l'amministrazione interina dei beni appartenenti al beneficio vacante si osserveranno analogamente le disposizioni circa l'amministrazione dei beni spettanti ai beneficî provvisti, di cui negli articoli 39–45, rimanendo di regola vietato durante la vacanza, a tenore dei canoni 436 e 473, § 1, ogni atto e contratto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41.

Art. 30. – Al termine dell'amministrazione temporanea, il vicario economo o l'ecclesiastico amministratore interino, con l'assistenza di uno dei membri di cui all'articolo 21, § 2, farà la consegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche al nuovo beneficiato, a tenore del canone 473, § 2.

Art. 31. – Tale consegna si eseguirà mediante inventario di tutti i beni immobili e mobili, compilato sulla scorta del precedente verbale ed inventario di riconsegna di cui negli articoli 23 e 24, ed in base all'accertamento fatto, occorrendo anche con perizia, sul loro stato patrimoniale ed amministrativo.

Art. 32. § 1. – Della consegna si redigerà verbale in doppio originale da firmarsi dal vicario economo o dall'ecclesiastico amministratore interino, dal nuovo beneficiato, e da uno dei membri di cui all'articolo 21, § 2, e da conservarsi l'uno nell'archivio beneficiario od ecclesiastico, e l'altro nella Curia diocesana a norma del canone 1522, numeri 2 e 3.

§ 2. In detto verbale, a tenore del detto canone 1522 numero 1, dovrà anche risultare il giuramento prestato dal beneficiato per la buona e fedele amministrazione dei beneficiari ed ecclesiastici.

Art. 33. – Le spese per la consegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche saranno a totale carico del nuovo beneficiato.

Art. 34. – Il vicario economo o l'ecclesiastico amministrativo interino sarà tenuto a risarcire i danni che, durante la propria gestione, risultassero da esso arrecati, ed accertati, anche con perizia, a norma dei canoni 1476, 1477, 1479, 1523–1543.

Art. 35. – In modo analogo a quello di cui negli articoli 30–34 procederanno gli Ordinari per la consegna dei beni ai nuovi rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.

Capo V. — *Amministrazione dei beneficî provvisti.* – Art. 36. § 1. – Ogni beneficiato, prima di prendere possesso del proprio beneficio a norma dei canoni 1443–1445, e prima di ricevere la consegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche di cui negli articoli 30–32, dovrà depositare nelle Curia diocesana, dietro relativa ricevuta, una cauzione in titoli al portatore dello Stato italiano o garantiti dal medesimo, il cui ammontare, secondo il corso medio della settimana precedente, corrisponda all'annuo reddito netto del proprio beneficio.

§ 2. — La cauzione sarà fruttifera a favore del rispettivo beneficiato.

§ 3. — Tale cauzione, mediante regolare dichiarazione da rilasciarsi nella Curia diocesana dallo stesso beneficiato, resterà vincolata, come garanzia, alla dote del rispettivo beneficio.

§ 4. — Essa sarà restituita al cessato beneficiato oppure ai suoi eredi, sentito l'Ufficio distrettuale per gli affari di culto, solo dopo la riconsegna delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche, di cui negli articoli 22–24, e dietro deduzione dell'ammontare dei danni arrecati per cattiva amministrazione dallo stesso beneficiato, ed accertati, anche con perizia, a norma dei canoni 1476, 1477, 1479, 1523–1543.

Art. 37. – Detta cauzione potrà prestarsi anche con equivalente polizza di assicurazione sulla vita, preferibilmente presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, da depositarsi nella Curia diocesana dietro relativa ricevuta, e da vincolarsi nella forma di cui al superiore articolo 36.

Art. 38. – Le norme, contenute nei precedenti articoli 36 e 37, potranno essere applicate, secondo il prudente giudizio degli Ordinari, anche ai rettori ed amministratori di cui all'articolo 14, prima che essi assumano il loro ufficio.

Art. 39. § 1. — Ogni beneficiato, secondo il canone 1476, § 1, ha il dovere di amministrare i beni del suo beneficio a norma dei canoni 1479, 1523–1543, ed anche di soddisfare agli oneri inerenti, specialmente a norma dei canoni 1475–1477.

§ 2. — In base ai canoni di cui al precedente paragrafo 1, analogamente dicasi a riguardo dei rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.

Art. 40. § 1. — Gli stessi di cui al precedente articolo 39, nell'edificazione o riedificazione e nell'ampliamento o restauro delle rispettive chiese e santuari con gli edifici ed opere annesse, dovranno attenersi al prescritto dei canoni 1162–1164 del Codice di diritto canonico.

§ 2. — In caso contrario, essi saranno tenuti personalmente responsabili non solo delle spese sostenute, ma anche dei danni arrecati, salvo le maggiori pene del caso.

Art. 41. § 1. — Per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria ammi-

nistrazione (acquisti, alienazioni, permute, donazioni, enfiteusi, affrancazioni di canoni e censi, mutui, atterramenti di piante di alto fusto, liti attive e passive ecc.), i beneficiati, i rettori e gli altri amministratori di cui all'articolo 14 dovranno fornirsi dell'autorizzazione ecclesiastica a norma del Codice di diritto canonico (canoni 1526–1543).

§ 2. — In caso contrario, oltre la nullità dell'atto e contratto, i medesimi sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati a norma dei canoni di cui al superiore paragrafo 1, salvo le maggiori pene sancite nel canone 2047.

Art. 42. § 1. – Gli enti ecclesiastici non beneficiari o di culto, a norma dell'articolo 30, comma 2 del Concordato, sono anche tenuti a fornirsi dell'autorizzazione civile per acquistare beni immobili e per accettare donazioni, eredità o legati, sotto pena di nullità degli stessi acquisti ed accettazioni secondo gli articoli 9 e 10 della legge civile 27 maggio 1929, n. 848.

§ 2. – Gli enti beneficiari poi, a tenore dell'articolo 30, comma 3 del Concordato, sono inoltre tenuti a munirsi dell'autorizzazione civile per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, specificati negli articoli 12 e 13 della stessa legge civile 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 43. – Gli stessi beneficiati, rettori ed amministratori per la retta amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici, a mente del canone 1522 dovranno di regola tenere, sotto la vigilanza dei propri Ordinari, due libri ed un registro, cioè:

1° un *libro–cassa*, analogo a quello della Curia diocesana di cui all'articolo 15, n. 1, per ogni operazione di credito-debito, cioè di entrata ed uscita, per l'amministrazione dei beni appartenenti a ciascun beneficio e altro ente ecclesiastico o di culto;

2° un *libro-inventario* di tutti i beni immobili e mobili, compresi gli arredi sacri, suppellettili ed altri oggetti, appartenenti a ciascun beneficio ed altro ente ecclesiastico o di culto, salvo il suo aggiornamento con l'aggiunta delle successive variazioni annuali;

3° un *registro*, analogo al registro della Curia diocesana di cui negli articoli 15, n. 3, 16-18, circa lo stato patrimoniale ed economico, sì attivo che passivo, di ciascun beneficio ed altro ente ecclesiastico o di culto, salvo il suo aggiornamento nella parte sì patrimoniale che economica.

Art. 44. – I medesimi, oltre il registro e gli altri due libri, dovranno pure conservare in ordine, nell'archivio beneficiario od ecclesiastico, gli atti, i contratti, gli istrumenti ecc., nonchè le quietanze e gli altri documenti giustificativi, le corrispondenze ricevute e le minute o le copie delle corrispondenze spedite circa la propria amministrazione.

Art. 45. § 1. – A norma del canone 1525, § 1, gli stessi, entro il mese di marzo di ogni anno, dovranno presentare alla propria Curia

diocesana il rendiconto della loro amministrazione beneficiaria ed ecclesiastica, compreso l'adempimento dei legati di culto, per la necessaria revisione ed approvazione, salvo quanto è disposto al paragrafo 2 dello stesso canone.

§ 2. - In tale occasione rimetteranno anche alla medesima Curia l'elenco delle variazioni aggiunte, durante l'anno precedente, nel loro inventario e registro di cui all'articolo 43, numeri 2 e 3.

§ 3. - Dovranno pure presentare alla stessa Curia, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo specialmente delle spese straordinarie per ottenere la previa approvazione ed autorizzazione ecclesiastica.

Capo VI. — *Vigilanza diocesana.* – Art. 46. § 1. – A norma dei canoni 1478 e 1519 gli Ordinari, sopra i beni dei beneficî sì provvisti che vacanti, delle chiese e degli altri enti ecclesiastici o di culto di cui all'articolo 14, hanno il diritto ed il dovere di vigilanza e di controllo, che eserciteranno specialmente nelle visite pastorali, avvalendosi anche dell'opera dei canonici convisitatori di cui al canone 343, § 2.

§ 2. Gli Ordinari in tale occasione od in altro tempo esamineranno, o faranno esaminare dagli stessi canonici convisitatori oppure da un membro del Consiglio amministrativo diocesano, i due libri ed il registro di cui all'articolo 43, apponendovi la loro approvazione con data e firma.

Art. 47. – In particolare poi gli Ordinari cureranno che i vicari foranei esercitino la loro vigilanza sui predetti beni secondo il prescritto dei canoni 447, § 1, n. 4 e 1478, § 2, e che ogni semestre presentino alla Curia la relativa loro relazione a norma del canone 449.

Art. 48. § 1. – Gli Ordinari provvederanno anche alla vigilanza ed alla relazione, di cui al precedente articolo 47, dei beni beneficiari ed ecclesiastici appartenenti allo stesso vicario foraneo, per mezzo del vicario foraneo viciniore o di un membro del Consiglio amministrativo diocesano.

§ 2. – Analogamente provvederanno per la detta vigilanza e relazione circa i beni beneficiari ed ecclesiastici della città vescovile.

Art. 49. – Gli Ordinari cureranno pure di inviare ispezioni ordinarie almeno annuali, ed occorrendo anche straordinarie, per verificare la consistenza patrimoniale e la manutenzione dei beni beneficiari ed ecclesiastici, ed in particolare la condizione statica e conservativa delle chiese, dei santuari e delle case canoniche e parrocchiali, servendosi dell'opera del Consiglio amministrativo diocesano di cui al canone 1520, nonchè di persone tecniche ânche laiche, per poi adottare i provvedimenti del caso.

Art. 50. – Le spese delle ispezioni, tanto ordinarie quanto straordinarie di cui al precedente articolo 49, saranno a totale carico dei relativi

beneficiati, nonchè, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, dei rettori e amministratori, oppure delle stesse chiese ed altri enti ecclesiastici ispezionati.

Art. 51. § 1. – In caso di cattiva amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici, gli Ordinari, salvo la remozione secondo il canone 2147 § 2, n. 5, potranno anche sospendere a norma dello stesso canone il beneficiato dalla relativa amministrazione, affidandola ad altro ecclesiastico all'uopo designato, al quale assegneranno un congruo compenso, destinando il residuo reddito netto a favore dello stesso beneficiato.

§ 2. – Gli Ordinari non ometteranno di dare tosto notizia del provvedimento preso all'Ufficio distrettuale per gli affari di culto.

Art. 52. – In caso di cattiva gestione patrimoniale dei beni beneficiari ed ecclesiastici, gli stessi Ordinari applicheranno pure le norme dei canoni 1534 e 2347 ; e, occorrendo, provocheranno anche il sequestro delle temporalità beneficiarie ed ecclesiastiche dal rappresentante governativo in conformità dell'articolo 26, comma 2 del Concordato.

Art. 53. – Procedura analoga a quella di cui nei precedenti articoli 51 e 52 adotteranno gli Ordinari con i rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.

Art. 54. § 1. – Prima di concedere l'autorizzazione ecclesiastica o, occorrendo, d'impetrare il beneplacito apostolico per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41, gli Ordinari, a norma dei canoni 1530–1542, richiederanno, oltre il consenso od il voto del Capitolo cattedrale, il parere del Consiglio amministrativo diocesano e, se del caso, anche quello di un perito, a tenore dei canoni 1164 e 1530.

§ 2. – Cureranno inoltre che, secondo l'articolo 42, sia chiesta ed ottenuta l'autorizzazione civile a norma dell' articolo 30, comma 2 e 3 del Concordato.

Art. 55. – Gli stessi Ordinari vigileranno che, a tenore del canone 1529, negli atti e contratti dei beni beneficiari ed ecclesiastici siano osservate anche le leggi civili e le lodevoli consuetudini locali, e che nelle locazioni dei medesimi si osservi pure il prescritto del canone 1479.

Art. 56. – Nè ometteranno di vigilare che i beni beneficiari e ecclesiastici siano migliorati ed, occorrendo, anche bonificati, e che i fondi rustici siano provvisti degli occorrenti attrezzi rurali e delle sufficienti scorte vive e morte a corredo degli stessi fondi.

Art. 57. – Sull'annuo reddito netto dei benefici anche vacanti ed degli altri enti ecclesiastici e di culto di cui all'articolo 14, gli Ordinari esigeranno la percentuale del due per cento per le spese dell' amministrazione diocesana e per le opere diocesane.

Art. 58. – Gli Ordinari poi, entro il mese di giugno di ogni anno,

renderanno conto dell'impiego, da loro fatto, delle percentuali di cui al precedente articolo 57, alla Sacra Congregazione del Concilio.

CAPO VII. — *Ufficio amministrativo centrale.* – Art. 59. – Presso la Sacra Congregazione del Concilio sarà costituito uno speciale *Ufficio amministrativo* per la superiore vigilanza e controllo dei bni appartenenti, ai benefici, chiese ed altri enti ecclesiastici o di culto di cui all'art. 14 specialmente per l'Italia.

Art. 60. – A tale scopo la Sacra Congregazione del Concilio invierà visite periodiche ed anche straordinarie, per accertare lo stato patrimoniale ed amministrativo dei beni beneficiari ed ecclesiastici, la loro conservazione e manutenzione, specialmente riguardo le chiese, santuari, case econoniche e parrocchiali.

Art. 61. – Entro il mese di giugno del 1930 gli Ordinari diocesani d'Italia presenteranno alla medesima Sacra Congregazione una relazione circa lo stato patrimoniale ed economico dei beni beneficiari ed ecclesiastici, con le osservazioni e proposte del caso, aggiungendovi copia conforme del registro di Curia di cui negli articoli 15, n. 3 e 16.

Art. 62. – In appresso i detti Ordinari presenteranno alla stessa Sacra Congregazione durante un quinquennio, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione suppletiva alla relazione di cui al precedente articolo 61, con le osservazioni e proposte del caso, aggiungendovi copia conforme degli aggiornamenti eseguiti, durante l'anno precedente, nel detto registro di Curia di cui negli articoli 17 e 18.

Questa Sacra Congregazione nutre piena fiducia che gli Ordinari diocesani d'Italia, nell'interesse dei beni beneficiari ed ecclesiastici, porranno ogni loro diligenza e cura nell'osservare, e far osservare, le istruzioni e disposizioni della presente circolare.

Ed in attesa di un cenno di ricevimento della medesima, con particolare ossequio mi professo.

Roma, 20 giugno 1929.

✠ D. Card. SBARRETTI,

Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto, *Prefetto.*

✠ G. Serafini, Vescovo di Lampsaco, *Segretario.*

RECENSIONI

R. G. Meyer d. C. d. G. – *La scienza dei Santi.* Versione italiana del sac. Angelo Sinibaldi, riveduta ed appovata dall'Autore. Terza edizione. (Roma, Desclée e C. Editori, 1929). Un volume in-12° di pag. 240, in Roma, L. 6.

Questa classica opera del P. Meyer vede ora, nella sua veste italiana, la terza edizione. Successo invidiabile, dato il non esiguo numero di opere su l'argomento, ma successo meritatissimo perchè dovuto non soltanto alla buona versione del compianto mons. Angelo Sinibaldi ma soprattutto alla maniera profonda e spigliata insieme con cui la non facile materia è trattata.

Il P. Meyer è un vero direttore di coscienze il quale sa guidare soavemente le anime verso la via della perfezione ed insegnar loro la scienza dei santi. Il suo insegnamento è distribuito in 19 lezioni le quali sono un vero trattato di teologia morale e di ascetica esposto in maniera così razionale ed insieme così calda e suadente che avvince il lettore, lo persuade e lo conforta.

Premesso che il fondamento di ogni vera conoscenza è la conoscenza di sè stesso, egli passa a studiare che cosa siano le passioni, in quali modi si vincano, quali siano le virtù che ad esse si oppongono. Indi prende ad esame la coscienza e mette in rilievo l'importanza dell'esame della medesima per la correzione dei nostri difetti. Segue lo studio del carattere e del temperamento del corpo che ne è la base fisica; e il suggerimento dei mezzi che tendono alla formazione del carattere in noi.

Il frutto di tutta questa propedeutica mistica morale è la creazione in noi di una vita nuova, che consiste specialmente nella carità la quale perfeziona la somiglianza divina nell'anima.

G. Guyot. – *È necessaria una religione?* – Roma, Desclée e C., 1929. Un volume in-16° di pag. 64, in Roma, L. 1.50.

Alla domanda contenuta nel titolo l'A. risponde con due ampi capitoli di contenuto storico e teologico insieme nei quali innanzi tutto si domanda che cosa sia una religione; e dopo aver risposto che essa è un commercio libero ed efficace tra l'uomo e Dio fa rilevare come essa sia la prima delle scienze e ne espone i vari tipi: interna ed esterna, naturale e soprannaturale.

Nel secondo capitolo l'A. passa a dimostrare come la religione sia necessaria all'uomo deducendo questa necessità sia dalla natura umana che dalla nozione di Dio creatore. Ne dimostra la necessità anche per la società in quanto la religione dà all' autorità un carattere sacro, giustifica l'obbedienza alle leggi e dà loro un'efficace sanzione. Nessun popolo ha mai separato la religione dallo Stato: e pertanto essa non può essere soltanto un affare interno ma deve essere esterna pubblica e soprannaturale.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi